

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 18 marzo 1999.**

Amoruso, Angelini, Berlinguer, Bindi, Borghezio, Bova, Brancati, Bressa, Brugger, Calzolaio, Cardinale, Carmelo Carrara, Corleone, Danese, D'Alema, D'Amico, Teresio Delfino, Detomas, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Marco Fumagalli, Iacobellis, Lamacchia, Lumia, Maiolo, Mangiacavallo, Mancuso, Mattioli, Melandri, Micciché, Michielon, Morgando, Neri, Olivieri, Pennacchi, Ranieri, Rizzi, Saponara, Scoca, Sinisi, Treu, Turco, Gaetano Veneto, Vigneri, Visco, Vita, Zeller.

Annuncio di proposte di legge.

In data 17 marzo 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MUZIO: « Disposizioni per l'adeguamento del trattamento pensionistico del personale delle Ferrovie dello Stato » (5822);

VALETTO BITELLI: « Istituzione del marchio etico dei prodotti e dei servizi realizzati e forniti senza l'impiego di lavoro minorile » (5823);

VALETTO BITELLI: « Norme concernenti la vigenza triennale dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per il personale delle Ferrovie dello Stato » (5824);

MARZANO: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernenti norme a tutela dei contribuenti nei procedimenti di espropriazione forzata » (5825);

ALEFFI e FRATTINI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'utilizzo di fondi pubblici da parte delle società Itainvest Spa e Imprenditoria giovanile Spa » (5826);

SIMEONE ed altri: « Abrogazione degli articoli 33, 34 e 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, in materia di attribuzione al giudice amministrativo della giurisdizione esclusiva sulle controversie riguardanti i pubblici servizi » (5827).

Saranno stampate e distribuite.

**Modifica del titolo
di una proposta di legge.**

La proposta di legge n. 5714, d'iniziativa dei deputati ROSSETTO ed altri, ha assunto il seguente titolo: « Nuove norme in materia di prevenzione degli incidenti stradali e introduzione della patente di guida a punti » (5714).

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge

sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

PECORELLA ed altri: « Modifiche alla disciplina relativa al rifiuto di rispondere da parte delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale » (5752) *Parere della I Commissione;*

IV Commissione (Difesa):

FONGARO ed altri: « Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, in materia di dispensa dalla ferma di leva » (5741) *Parere delle Commissioni I e XI;*

VII Commissione (Cultura):

BOVA: « Modifica all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, in materia di comunicazioni dell'esito delle prove scritte degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore » (5754) *Parere della I Commissione;*

VIII Commissione (Ambiente):

CIMADORO ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso delle risorse pubbliche per il Giubileo del 2000 » (5701) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni) e V;*

XI Commissione (Lavoro):

COSTA: « Modifiche alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti » (5709) *Parere delle Commissioni I e V.*

Trasmissione dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali, con

lettera in data 16 marzo 1999, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 143, comma 1 del regolamento della Camera e 50, comma 1, del regolamento del Senato, un documento di proposta all'Assemblea in materia di riforma in senso federalista dell'ordinamento regionale (doc. XVI-bis n. 5).

Detto documento è stampato e distribuito.

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri con lettera in data 15 marzo 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 109, recante « Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282 », la prima relazione sulla consistenza, destinazione, utilizzo dei beni sequestrati o confiscati e stato dei processi di sequestro e confisca (doc. CLIV, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dalla commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 15 marzo 1999, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria del 28 gennaio 1999.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il

Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Trasmissione da un consiglio regionale.

Il presidente del consiglio regionale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con lettera in data 25 febbraio 1999 e pervenute alla Presidenza della Camera in data 15 marzo 1999, ha trasmesso il testo di un voto circa una rapida approvazione da parte del Parlamento delle disposizioni che assegnino, senza alcun vincolo anche sotto forma di norma transitoria, autonomia statutaria piena al Friuli-Venezia Giulia in materia elettorale e della forma di governo, prevedendo la maggioranza di 2/3 dei consiglieri regionali per l'approvazione delle relative leggi.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 15 marzo 1999, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Cavriana (Mantova), Maiori (Salerno), Alice Superiore (Torino), Cisterna di Latina (Latina), Velletri (Roma), Frattamaggiore (Napoli), Pieve di Soligo (Treviso), Arcugnano (Vicenza), Cesinali (Avellino), Terni e di Locana (Torino).

Questa documentazione è depositata nell'ufficio del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

PROGETTI DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLE CARRIERE DIPLOMATICA E PREFETTIZIA, NONCHÉ DISPOSIZIONI PER IL RESTANTE PERSONALE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E PER IL PERSONALE MILITARE DEL MINISTERO DELLA DIFESA (5324-3453-4600-5210-5540)

(A.C. 5324 – sezione 1)

**ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 14.

(Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive dei decreti legislativi n. 196 del 1995 e nn. 464 e 490 del 1997).

1. Il Governo, nell'ambito della riforma delle Forze Armate, è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1999 e senza oneri a carico del bilancio dello Stato, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni correttive ai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 196, 28 novembre 1997, n. 464, e 30 dicembre 1997, n. 490.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono attenersi ai principi e ai criteri direttivi contenuti, rispettivamente, nell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, nell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e nell'articolo 1, commi 96 e 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e sono adottati secondo le procedure previste dalle medesime leggi.

(A.C. 5324 – sezione 2)

**ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 15.

(Delega al Governo per agevolare la mobilità del personale militare e delle Forze di polizia).

1. Al fine di assicurare la mobilità del personale militare in coerenza con le esi-

genze derivanti dal nuovo modello organizzativo delle Forze armate, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le norme necessarie a consentire la realizzazione di un programma pluriennale di costruzione di alloggi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione degli strumenti finanziari e gestionali, quali i fondi comuni di investimento immobiliare, il *leasing* immobiliare o altre tipologie contrattuali, in grado di mettere a disposizione del personale militare abitazioni alle migliori condizioni economiche;

b) selezione, tramite procedure di gara secondo il diritto comunitario e le disposizioni nazionali di attuazione, delle offerte di soggetti che si propongono per la gestione degli strumenti di cui alla lettera a), finalizzata alla costruzione ed alla gestione degli alloggi;

c) autofinanziamento del programma attraverso l'utilizzo delle somme corrisposte dagli utilizzatori degli alloggi, senza oneri per il bilancio dello Stato;

d) individuazione dei criteri in base ai quali i soggetti gestori definiranno i contratti con gli utilizzatori degli alloggi ed i relativi corrispettivi anche tenendo conto di quanto previsto alla lettera g), garantendo agli stessi anche la possibilità di ottenere titoli rappresentativi della proprietà degli alloggi e prevedendo l'acquisizione dell'immobile al patrimonio dello Stato, con privilegio su ogni altro credito, nel caso in cui il soggetto gestore attribui-

sca agli alloggi una destinazione diversa da quella convenuta o la renda impossibile;

e) definizione di *standard* costruttivi e urbanistici uniformi, sulla base di un'intesa da raggiungere in via generale con gli enti locali attraverso la Conferenza Stato-città e autonomie locali;

f) semplificazione e snellimento delle normative e delle procedure relative alla realizzazione di alloggi destinati al personale militare;

g) possibilità per l'Amministrazione della difesa di procedere al trasferimento a titolo gratuito di terreni, già appartenenti al demanio militare, in favore dei soggetti di cui alla lettera b), fermi restando i vincoli urbanistici previsti in sede locale, nonché dalle leggi regionali e statali, previa individuazione dei criteri di valutazione, da parte dei competenti uffici dell'Amministrazione delle finanze, delle aree con riferimento ai valori di mercato, al fine di consentire il contenimento dei corrispettivi dovuti per l'utilizzazione degli alloggi. Analoga facoltà potrà essere esercitata, con le medesime modalità o criteri, dagli enti locali interessati in relazione a terreni rientranti nella propria disponibilità;

h) utilizzo da parte dell'Amministrazione della difesa della quota parte delle risorse ad essa complessivamente derivanti ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, quale garanzia del pagamento dei corrispettivi relativi ad alloggi transitoriamente non occupati e delle relative spese di gestione;

i) definizione della responsabilità del soggetto gestore in ordine alla manutenzione degli alloggi.

l) coordinamento della disciplina recata dalla legge 18 agosto 1978, n. 497, con le disposizioni recate dai decreti legislativi di cui al presente comma;

m) estensione delle disposizioni dei decreti legislativi di cui al presente comma anche al programma di ristrutturazione, costruzione, ammodernamento e acquisto

di immobili destinati ad alloggi di servizio del personale militare della Guardia di finanza.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 possono disciplinare le modalità ed i criteri di estensione delle medesime disposizioni al personale delle Forze di polizia.

3. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il proprio parere sugli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1 entro quaranta giorni dalla ricezione degli schemi stessi.

4. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri di cui al comma 1 e con le stesse procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

5. Nell'ambito degli accordi di programma relativi alla dismissione dei beni immobili dell'Amministrazione della difesa ai sensi dell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, può essere previsto il riconoscimento in favore degli enti locali di una quota non superiore al venti per cento del maggior valore degli immobili determinato per effetto delle valorizzazioni assentite, utilizzabile a scomputo del prezzo di acquisto di altri immobili inclusi negli accordi stessi, ovvero per finalità di manutenzione e riqualificazione urbana.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 15.

Sopprimerlo.

15. 8. Turrone, Leccese, Boato, Paissan.

Sopprimere il comma 1.

15. 20. Turrone, Leccese, Boato, Paissan.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole da: è delegato ad emanare fino alla fine del comma con le seguenti: promuove le necessarie intese con gli enti locali interessati, al fine di consentire la realizzazione di alloggi per il personale militare; a tale scopo si applica quanto previsto dal comma 51 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

15. 21. Turrone, Lecce, Boato, Paissan.

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: programma pluriennale *con le seguenti:* di ristrutturazione, costruzione, ammodernamento ed acquisto.

15. 12. Ascierio, Gasparri, Menia.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) possibilità per il Ministero della Difesa di utilizzare un'aliquota delle risorse di cui al comma 4 dell'articolo 44 della legge 21 ottobre 1998, n. 448, fino ad un massimo del 15%, per incrementare il proprio patrimonio alloggiativo, da concretizzarsi mediante realizzazione di alloggi e, in caso di urgente necessità, l'acquisto diretto di immobili residenziali privati; l'acquisizione dovrà essere effettuata sulla base dei prezzi medi di vendita dell'edilizia convenzionata e, ove possibile, nell'ambito della stessa edilizia convenzionata; gli alloggi realizzati o acquistati sono da considerarsi a tutti gli effetti opere destinate alla difesa nazionale e, pertanto, soggetti all'eccezione di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383; nelle more dell'afflusso delle citate risorse derivanti dalle alienazioni, il Ministero della difesa è autorizzato ad anticipare per l'incremento del proprio patrimonio alloggiativo i fondi già disponibili per l'ammodernamento e rinnovamento delle infrastrutture di competenza dell'Amministrazione della difesa;

15. 14. Ascierio, Menia, Gasparri, Mitolo.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: garantendo agli stessi anche la possibilità di ottenere titoli rappresentativi della proprietà degli alloggi.

15. 9. Turrone, Lecce, Boato, Paissan.

Al comma 1 sopprimere la lettera e).

15. 22. Turrone, Lecce, Boato, Paissan.

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

15. 23. Turrone, Lecce, Boato, Paissan.

Al comma 1 sostituire la lettera f) con la seguente:

f) applicazione delle normative e delle procedure, per la realizzazione di alloggi destinati al personale militare, di cui all'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

15. 24. Turrone, Lecce, Boato, Paissan.

Al comma 1, lettera g), primo periodo, sostituire le parole: a titolo gratuito *con le seguenti:* a titolo oneroso, sulla base dei valori di mercato;

Conseguentemente, al medesimo comma, primo periodo, sostituire le parole da: con riferimento ai valori *sino alla fine del periodo con le seguenti:* sulla base dei valori di mercato localmente rilevati. Al fine di consentire il contenimento dei corrispettivi dovuti per l'utilizzazione degli alloggi si applica alle concessioni edilizie quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11.

15. 26. Turrone, Lecce, Boato, Paissan.

Al comma 1, lettera g), primo periodo, dopo le parole: fermi restando *aggiungere le seguenti:* le destinazioni di piano regolatore e.

15. 25. Turrone, Lecce, Boato, Paissan.

Al comma 1, lettera g), primo periodo, dopo le parole: vincoli urbanistici previsti in sede locale aggiungere le seguenti: a salvaguardia dell'ambiente e i vincoli posti da altre leggi speciali a salvaguardia del demanio storico, archeologico e artistico.

15. 30. Governo.

Al comma 1 sopprimere la lettera h).

15. 7. Turrone, Leccese, Boato, Paissan.

Al comma 1 sopprimere la lettera m).

* **15. 6.** Turrone, Leccese, Boato, Paissan.

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

* **15. 11.** Romano Carratelli

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

* **15. 130.** Governo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

n) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate;

15. 100. La Commissione

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza del parere.

15. 101. La Commissione

Sopprimere il comma 5.

15. 5. Turrone, Leccese, Boato, Paissan.

Aggiungere dopo il comma 5 il seguente:

5-bis. Alla dismissione dei beni immobili dell'amministrazione della difesa ai sensi dell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

15. 3. Turrone, Leccese, Boato, Paissan.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 5 sostituire le parole: non superiore al venti con le seguenti: non inferiore al cinquanta.

15. 4. Turrone, Leccese, Boato, Paissan.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5-bis. All'articolo 6 della legge 18 agosto 1978, n. 497, il n. 5) è sostituito dal seguente: «5) alloggi collettivi di servizio nell'ambito delle infrastrutture militari per ufficiali, sottufficiali, e volontari in servizio permanente destinati nella sede (ASC).».

5-quater. Il primo comma dell'articolo 12 della legge 18 agosto 1978, n. 497, è sostituito dal seguente: «1. Gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio permanente possono usufruire dei locali che, nell'ambito delle infrastrutture militari, sono destinati ad alloggiamenti collettivi di servizio.».

15. 16. Romano Carratelli, Ascierio.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5-bis. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per disciplinare la mobilità del personale militare, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di adeguate facilitazioni economiche e logistiche per la mobilità del personale qualora non sia assegnatario di alloggi da parte dell'amministrazione ed individuazione, attraverso la procedura negoziale, di altre misure idonee a favorire la mobilità di sede.

5-ter. Il decreto legislativo di cui al comma 5-bis è emanato su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso per l'espressione del parere da parte delle commissioni parlamentari che si pronunciano nei quaranta giorni successivi, trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza del parere.

15. 27. Ascierto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, di cui al comma 1, il Ministro della difesa emana con proprio decreto il regolamento contenente norme per la classificazione e la ripartizione degli alloggi tra ufficiali, sottufficiali e volontari in servizio permanente; le modalità di assegnazione degli alloggi stessi; il calcolo del canone degli altri oneri; i tempi di adeguamento dei canoni per gli alloggi preesistenti; la formulazione delle graduatorie con particolare riferimento al punteggio che è determinato in base alla composizione ed al reddito nel nucleo familiare, nonché ai benefici già goduti o alle condizioni di disagio di arrivo in una nuova sede; la composizione — d'intesa con gli organi della rappresentanza militare — di commissioni per l'assegnazione degli alloggi stessi. L'organo nazionale della rappresentanza militare è chiamato preventivamente ad esprimere il parere sul regolamento.

15. 15. Romano Carratelli, Ascierto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Gli alloggi di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52, sono comunque alie-

nati, agli assegnatari che ne facciano richiesta, indipendentemente dai limiti stabiliti al comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560. In tal caso si applicano le modalità di cessione stabilite dalla stessa legge 24 dicembre 1993, n. 560.

* **15. 1.** Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Gli alloggi di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52, sono comunque alienati, agli assegnatari che ne facciano richiesta, indipendentemente dai limiti stabiliti al comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560. In tal caso si applicano le modalità di cessione stabilite dalla stessa legge 24 dicembre 1993, n. 560.

* **15. 2.** Ascierto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Gli alloggi di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52, sono comunque alienati, agli assegnatari che ne facciano richiesta, indipendentemente dai limiti stabiliti al comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560. In tal caso verrà emanato un regolamento recante le modalità di cessione, stabilite con decreto del Ministero dei lavori pubblici entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

15. 10. Ascierto, Gasparri, Menia.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente articolo:

ART. 15-bis.

(Norme concernenti il trasferimento del personale delle Forze Armate e delle forze di Polizia).

1. Il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze Armate,

compresa l'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224 trasferiti d'autorità da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina.

15. 01. Ascierto.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

(A.C. 5324 – sezione 3)

**ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 16.

(Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 2000, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, al fine di adeguarne il contenuto ai principi desumibili dalle disposizioni di riforma della pubblica amministrazione successivamente intervenute, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono emanate con le procedure di cui al comma 2 dell'articolo 2 della citata legge n. 216 del 1992.

**EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO
DI LEGGE**

ART. 16.

Al comma 1, dopo le parole: 31 marzo 2000 aggiungere le seguenti: un decreto legislativo recante.

16. 2. La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Il Governo è altresì delegato ad emanare, nel termine di cui al comma 1, un decreto legislativo che preveda l'istituzione di un ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato, secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a), c) ed e).

16. 1. Frattini.

**SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
16. 02 DEL GOVERNO.**

Al comma 1, dopo le parole: del personale aggiungere le seguenti: delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché le altre.

0. 16. 02. 1. Palma.

Sopprimere il comma 2.

0. 16. 02. 3. Nardini, Malentacchi, Mantovani.

Sopprimere il comma 3.

0. 16. 02. 4. Nardini, Malentacchi, Mantovani.

Al comma 4, dopo le parole: proporzionati aggiungere le seguenti: , secondo appositi parametri, in tale sede definiti, rapportati alla figura apicale.

0. 16. 02. 2. Palma.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

1. Entro il 30 aprile 1999 il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definisce, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, il quadro delle esigenze ai fini della perequazione dei trattamenti del personale di cui all'articolo 24, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nel documento di programmazione economico-finanziaria per gli esercizi 2000-2002, nel quadro delle più generali compatibilità della finanza pubblica e della complessiva politica per il personale pubblico, sono definiti gli indirizzi e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.

3. La legge finanziaria per il triennio 2000-2002, in attuazione degli indirizzi del Documento di programmazione economico finanziaria ed a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive integrazioni e modificazioni, indica l'ammontare delle risorse disponibili per ciascuno degli esercizi del triennio considerato.

3-bis. Previa definizione da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni interessate, dei criteri, dell'ammontare e delle decorrenze degli emolumenti determinati ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, con il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, si provvede all'attribuzione

dei predetti emolumenti ai colonnelli ed ai brigadieri generali delle Forze armate, nonché ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei corpi di polizia ad ordinamento militare e civile.

4. I procedimenti negoziali di cui agli articoli 1 e 10 della presente legge, in relazione agli obiettivi di conferma e rafforzamento della specificità ed unitarietà di ruolo delle carriere diplomatica e prefettizia ivi indicati, assicurano, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati del trattamento economico del personale delle predette carriere.

16. 02. Governo (*Ulteriore nuova formulazione*).

(A.C. 5324 e abb. — sezione 4)

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE ACCANTONATI NELLA SEDUTA DEL 4 MARZO 1999

Sopprimere il comma 3.

1. 59. Governo.

Al comma 3, lettera c), sostituire la parola: 40 con la seguente: 60.

1. 62. Turrone, Leccese, Boato, Paissan.

(A.C. 5324 e abb. — sezione 5)

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE ACCANTONATI NELLA SEDUTA DEL 17 MARZO 1999

ART. 10.

Sopprimere i commi 2 e 3.

10. 75. Governo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. In attesa della revisione dell'assetto retributivo del personale delle qualifiche della carriera prefettizia, l'indennità di cui all'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, spetta, con i medesimi criteri ed effetti:

a) nella misura dell'80 per cento ai vice prefetti;

b) nella misura del 60 per cento ai vice prefetti ispettori;

c) nella misura del 40 per cento ai funzionari della carriera prefettizia con qualifica da vice consigliere a vice prefetto ispettore aggiunto. Gli aumenti previsti alle lettere a) e b) del presente comma sono anche riconosciuti ai dirigenti superiori della Polizia di Stato e ai primi dirigenti della stessa.

10. 64. Palma.

Al comma 2, all'alinea e nelle lettere a) e b), dopo le parole: Polizia di Stato aggiungere le seguenti: e gradi corrispondenti del Corpo della Guardia di finanza;

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: lire 47 miliardi con le seguenti: lire 49 miliardi.

10. 51. Romano Carratelli.

Al comma 2, all'alinea e nelle lettere a) e b) dopo le parole: Polizia di Stato, aggiungere, le seguenti: e gradi corrispondenti del Corpo della Guardia di Finanza.

10. 71. Governo.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'onere derivante dall'attuazione della presente norma è valutato in lire 47 miliardi per l'anno 1999. Al predetto onere si provvede mediante

corrispondente riduzione dell'accantonamento previsto dall'articolo 2 comma 10 della legge n.499 del 23 dicembre 1998.

10. 54. Ascierio, Gasparri, Menia.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Il trattamento di cui al comma 2, lettera c) si applica al personale delle corrispondenti qualifiche direttive della Polizia di Stato e ruoli equiparati.

10. 27. Frattini.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica. Lo schema del decreto legislativo viene trasmesso per l'espressione del parere alle competenti commissioni parlamentari che si pronunciano nei quaranta giorni successivi, trascorsi i quali il decreto legislativo viene emanato anche in assenza del parere.

10. 53. Ascierio, Gasparri, Menia.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Dall'entrata in vigore della seguente legge non si applica nei confronti della carriera prefettizia la disposizione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

10. 25 Menia, Ascierio, Gasparri, Migliori, Morselli.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Nella fase transitoria di prima applicazione della legge, ai consiglieri e direttori di sezione, in ruolo e con dieci anni di effettivo servizio, ed ai viceprefetti ispettori aggiunti, in sezione, in ruolo e con cinque anni di effettivo servizio, viene riconosciuto il trattamento economico della

nuova qualifica intermedia superiore di cui al punto 2) della lettera *d*) del presente comma.

10. 34. Manzione, Tassone, Bicocchi.

(A.C. 5324 e abb. — sezione 6)

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE ACCANTONATO NELLA SEDUTA DEL 17 MARZO 1999

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. Al personale delle qualifiche ad esaurimento di cui all'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono conferirsi, ferme restando le attribuzioni indicate nel predetto articolo, funzioni di reggenza temporanea degli uffici riservati alla dirigenza sprovvisti di titolare nonchè incarichi di collaborazione e supporto diretto di quest'ultima. Il trattamento giuridico ed economico del personale di cui sopra può trovare autonoma disciplina nell'ambito dell'area contrattuale riservata alla dirigenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato e degli enti pubblici non economici. Entro un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga all'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni la qualifica di dirigente è conferibile al suddetto personale, nei limiti del 50 per cento annuo dei posti disponibili e nel rispetto delle procedure di programmazione stabilite dalle vigenti disposizioni legislative in materia di assunzioni nel pubblico impiego. La qualifica è attribuita sulla base di apposito concorso indetto da ciascuna amministrazione in-

teressata per la valutazione dei titoli di servizio e professionali posseduti dagli aspiranti.

11. 01. Frattini.

(A.C. 5324 e abb. — sezione 7)

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI ACCANTONATI NELLA SEDUTA DEL 17 MARZO 1999

ART. 12.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Governo è delegato altresì ad emanare, nel termine di cui al comma 1, un decreto legislativo che preveda l'istituzione di un ruolo speciale dei commissari della Polizia di Stato, al quale acceda il personale appartenente al ruolo degli ispettori in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media di secondo grado. Ferme restando le dotazioni organiche complessive del personale dell'Amministrazione della Polizia di Stato, al fine di conseguire omogeneità di disciplina con il personale di pari qualifica del corrispondente ruolo nell'Arma dei Carabinieri e nella Guardia di Finanza, e fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, nell'esercizio delle delega saranno osservati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere requisiti e modalità di accesso al ruolo mediante il superamento di concorso per titoli ed esami e di uno speciale corso di formazione di durata non inferiore a nove mesi;

b) prevedere la dotazione organica comunque non superiore a 1500 unità, l'articolazione in qualifiche, le relative denominazioni e, in relazione alle esigenze, le connesse funzioni;

c) prevedere modalità di progressione nel ruolo di permanenza nelle qualifiche,

anche con l'innalzamento dei limiti d'età, solo per esigenze di servizio, con l'esclusione d'accesso ai ruoli dirigenziali.

12. 10. Ascierto, Gasparri, Menia.

Sopprimere il comma 2.

* **12. 11.** Nardini, Malentacchi, Mantovani.

Sopprimere il comma 2.

* **12. 13.** Fontan.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il Governo è impiegato a prevedere, unitamente alle organizzazioni sindacali, l'inserimento all'interno del contratto nazionale di lavoro del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria secondo i seguenti criteri:

a) accesso al ruolo mediante concorso per titoli ed esami;

b) modalità di progressione nei ruoli;

c) norme di carattere economico, previdenziale e retributivo.

12. 12. Nardini, Malentacchi, Mantovani.

Al comma 2, all'alinea, primo periodo, sostituire le parole da: di titolo di studio sino alla fine del periodo con le seguenti: dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

12. 50. La Commissione.

Al comma 2, all'alinea, secondo periodo, sopprimere le parole da: al fine di conseguire omogeneità fino a: compiti istituzionali.

12. 60. La Commissione.

Al comma 2, sopprimere le lettere a), b) e c).

12. 14. Nardini, Malentacchi, Mantovani.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

12. 15. Nardini, Malentacchi, Mantovani.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) Prevedere l'istituzione di un ruolo direttivo speciale ad esaurimento al quale accede il personale appartenente al ruolo degli ispettori nella qualifica di ispettore superiore che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano svolto almeno cinque anni di comando nei reparti della Polizia penitenziaria. La dotazione di tale ruolo potrà essere in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche del ruolo speciale del Corpo. Il passaggio avverrà mediante la valutazione dei titoli di servizio prevedendo una dotazione organica comunque non superiore alle duecento unità.

Conseguentemente all'articolo 12, comma 2, lettera c) sopprimere le parole: sono esclusi l'istituzione di ruoli dirigenziali.

12. 23. Angeloni, Tassone, Volontè.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
12. 04 DEL GOVERNO.

Sopprimere il comma 1.

0. 12. 04. 1. Boato.

Al comma 1, dopo le parole: della presente legge aggiungere le seguenti: previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti alle quali lo schema di decreto va inviato entro novanta giorni dalla scadenza.

0. 12. 04. 54. Nardini, Malentacchi, Mantovani.

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

0. 12. 04. 2. Boato.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la dotazione organica di trecento unità con le seguenti: la complessiva dotazione organica di duecento unità.

0. 12. 04. 36. Parenti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: di trecento unità con le seguenti: individuata secondo criteri di oggettività e di necessità.

0. 12. 04. 55. Nardini, Malentacchi, Mantovani.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: trecento con la seguente: centocinquanta.

0. 12. 04. 60. Boato.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: trecento con la seguente: duecento.

0. 12. 04. 3. Boato.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: trecento con la seguente: duecentotrenta.

Conseguentemente, alla lettera b) sostituire la parola: trecento con la seguente: duecentotrenta.

0. 12. 04. 70. La Commissione.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: trecento con la seguente: duecentocinquanta.

0. 12. 04. 4. Boato.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: trecento con la seguente: duecentotrenta.

0. 12. 04. 5. Boato.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

* **0. 12. 04. 6.** Boato.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

* **0. 12. 04. 37.** Parenti.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

* **0. 12. 04. 50.** Nardini, Malentacchi, Mantovani.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: trecento con la seguente: centocinquanta.

Conseguentemente, alla lettera b) ridurre in proporzione le unità relative alle qualifiche funzionali.

0. 12. 04. 61. Boato, Parenti.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: trecento con la seguente: duecento.

Conseguentemente, alla lettera b) ridurre in proporzione le unità relative alle qualifiche funzionali.

0. 12. 04. 62. Boato, Parenti.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: trecento con la seguente: duecentocinquanta.

Conseguentemente, alla lettera b) ridurre in proporzione le unità relative alle qualifiche funzionali.

0. 12. 04. 63. Boato, Parenti.